PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 279

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

con riferimento alla concentrazione soglia di contaminazione per l'amianto, lo schema di decreto nella definizione di terre e rocce da scavo prevede che esse possano contenere, al massimo, una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg (limite di rilevabilità analitico). A fondamento della riduzione da 1000 a 100 mg/kg del limite per l'amianto il Ministero dell'ambiente pone il parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot.0003226 del 4 febbraio 2015 che tuttavia si riferisce ad uno specifico caso: a cumuli di terre e rocce da scavo al cui interno erano stati individuati «frammenti di cemento amianto» e classificati come rifiuti. Si ritiene tuttavia che l'abbassamento del limite di amianto consentito da 1000 a 100 mg/kg è in contrasto con le norme europee (divieto di gold plating) nonché, più in generale, con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica. La modifica del limite, peraltro, rischia di paralizzare opere importanti, pur non recando benefici ambientali. Qualora il limite di riferimento sull'amianto venisse ridotto dai 1.000 mg/kg attuali (limiti assunti in alcuni progetti di opere importanti come quello della Gronda di Genova o del Terzo valico del Giovi) ai 100 mg/kg la gran parte dei materiali di zone amiantifere dovrebbe essere smaltita con imponenti aumenti di costi. Pertanto, si propone di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 100 mg/kg, corrispondente al limite di rilevabilità analitico»- con il seguente: «Le terre e rocce da scavo possono contenere amianto nel limite massimo di 1000 mg/kg, corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose». Di conseguenza, la Nota (**) dell'Allegato 4, Tab. 4.1 andrebbe riformulata come segue: «Il valore limite corrisponde alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5, al Titolo V Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006». Andrebbe altresì previsto un maggior coordinamento della gestione delle terre e rocce da scavo a livello d'ambiente di lavoro e di contenimento della frazione aero-dispersa ai fini della tutela della salute introducendo indicazioni precauzionali sul trasporti con sistemi chiusi, opportuni apprestamenti del cantiere o verifiche in continuo della qualità dell'aria in prossimità dei cantieri;

con riferimento alla definizione di «matrice materiale di riporto» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), pur riconoscendo la specificità dei materiali di riporto rispetto ai terreni naturali, è condivisibile la previsione di accertamenti analitici particolari (in particolare il test di cessione previsto), ma al contempo è necessario che non siano posti ulteriori vincoli e limitazioni che possano risultare in ultima analisi eccessivamente discriminatori nei confronti dei riporti. È pertanto auspicabile che il decreto consenta, nell'ambito di scavi e rinterri e nell'ambito delle bonifiche, un'efficace e sostenibile gestione dei materiali di riporto, senza discriminazioni o discipline speciali che costringano troppo spesso a riferirsi alla disciplina dei rifiuti e pertanto alla necessità di completa asportazione e smaltimento degli stessi. A tal fine, si propone di utilizzare quale definizione di «matrice materiale di riporto» quella di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 2 del 2012. In ogni caso si ritiene necessario, rispetto all'attuale normativa e soprattutto alle indicazioni amministrative che i terreni nei quali sono presenti materiali di riporto che di fatto costituiscono l'orizzonte stratigrafico assimilabile a quello naturale, che, una volta effettuata l'analisi del terreno e verificate le relative soglie di contaminazione in funzione della destinazione urbanistica assegnata, si possa mantenere, se l'inquinamento è nei limiti ammessi dalla normativa, il terreno in sito,- come previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come integrato dalla direttiva 2008/98/EU. Se invece il terreno risulterà avere livelli di inquinamento superiori a quelli ammessi per legge si dovrà applicare la normativa sulle bonifiche di cui alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, la definizione proposta, all'ultimo periodo dell'articolo 2, prevede che ai fini delle attività e degli utilizzi di cui al presente regolamento, i materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo, non possono superare la quantità massima del 20 per cento in peso, da quantificarsi secondo quanto disciplinato nell'allegato 9. Tale definizione, disciplinando le quantità presenti in peso (al massimo il 20 per cento di materiale antropico) rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce nulla sul profilo ambientale. Si propone pertanto di eliminare dalla definizione sopra riportata il periodo finale e l'allegato 9;

con riferimento al test di cessione sui riporti, si propone, ai fini di una semplificazione ed omogeneità normativa, di fare riferimento al solo allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, di puntualizzare che il test va fatto sul materiale «tal quale» e di raccomandare al Governo di rivalutare il testo e gli allegati del decreto ministeriale per risolvere i problemi di disallineamento che esso presenta alla luce delle successive norme europee (in primis la direttiva 2008/98/CE). Pertanto, il periodo di all'articolo 2, comma 1, lettera d): «Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto delle concentrazioni soglie di contaminazione delle acque sotterranee, di cui all'Allegato 5, Tabella 2 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale

stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo» andrebbe riformulato nei seguenti termini: «Tale condizione è rispettata quando l'eluato del test di cessione sul materiale tal quale garantisce, per i parametri pertinenti alle matrici materiali di riporto, ad esclusione del parametro amianto, il rispetto dei criteri e delle concentrazioni previste all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o, comunque, il rispetto dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo». Conseguentemente all'Allegato 4, primo periodo, andrebbero soppresse le parole da «incluso» fino a «di seguito»;

con riguardo alla definizione di «sito di produzione» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), si segnala che tale definizione è riduttiva e perciò si propone di estendere il concetto di produzione all'intero cantiere di realizzazione dell'opera che, nel caso di infrastrutture stradali o di rete, comprende anche le aree di localizzazione dell'opera, quelle di cantiere, la viabilità di cantiere, il deposito temporaneo e quello intermedio;

la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z), circa i cantieri di piccole dimensioni, per quanto apprezzabile, non è esaustiva di un fenomeno molto complesso che vede la presenza di tantissimi «microcantieri» che sono generalmente ricorrenti nelle attività di gestione delle infrastrutture a rete. Si propone pertanto di inserire una ulteriore lettera specificamente dedicata alla definizione di «cantiere di micro-dimensione» – quale cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi – semplificandone la gestione prevedendo una «autodichiarazione del produttore» in sostituzione della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21, attestante il rispetto dei requisiti relativi alla destinazione di utilizzo e contenente un set minimo di informazioni relative alle quantità e ai tempi previsti per l'utilizzo, e al sito di deposito. La questione dei microcantieri è molto importante sia in termini ambientali (riduzione del consumo di materiale da cava, riduzione della circolazione dei veicoli che trasportano i materiali, inquinamento atmosferico ecc.) sia in termini di minori costi complessivi di intervento. La questione va però affrontata per due aspetti di cui solo uno può trovare soluzione nell'ambito della attuale normativa nazionale ed europea vigente. Il riutilizzo del materiale come sottoprodotto in altro cantiere con caratteristiche analoghe è una fattispecie non riconducibile all'impianto della disciplina in discussione; tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione a particolari condizioni, ma una sua più corretta regolamentazione richiederebbe un intervento normativo di livello diverso, intervenendo, ad esempio, nell'ambito delle nuove proposte comunitarie in materia di rifiuti. Diverso il discorso per l'utilizzo all'interno del sito di produzione (es. riempimento dello scavo effettuato in precedenza) ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'impianto normativo delineato non è idoneo per raggiungere l'obiettivo dell'utilizzo in sito perché si basa su dichiarazioni del produttore di cui lo stesso non ha certezza, se non previo accertamento tecnico da effettuare con modalità, costi e tempi incompatibili con quelle indicate dallo schema. Si propone inoltre di introdurre specifiche semplificazioni sui piccoli cantieri, prevedendo esplicitamente, lad-

dove possibile, che il produttore possa attestare il rispetto di quanto dichiarato sulla base di dati e informazioni di tipo documentale a sua disposizione relativi al suolo oggetto di attività;

in merito all'articolo 3, si propone di integrare l'articolo con l'esplicita previsione che sono esclusi dal decreto del Presidente della Repubblica anche i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

la necessità che il materiale venga stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici, è incoerente con l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), la cui soppressione si ritiene pertanto necessaria;

con riferimento ai valori naturali di fondo e al riutilizzo terre e rocce da scavo di cui all'articolo 11, al fine della semplificazione, si propone di prevedere che il proponente il Piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale e quindi senza la necessità di definire ex novo un Piano di indagine. Inoltre, il problema di gestione delle terre che hanno CSC conformi a valori di fondo e che devono trovare collocazione dopo lo scavo può essere ambientalmente risolta ricorrendo alle procedure di bonifica, le cui norme prevedono la possibilità di messa in sicurezza permanente e ciò al fine di evitare il paradosso che situazioni di contaminazione di origine naturale siano penalizzate rispetto a quelle di origine antropica. Per questi motivi, ai fini della semplificazione, della riduzione dei costi, nonché della riduzione del fabbisogno di siti di discarica e ferme restando le condizioni di tutela ambientale, si ravvisa l'opportunità di integrare la norma prevedendo la possibilità del ricorso, anche nel caso di elevate concentrazioni di origine naturale, a soluzioni tecniche di messa in sicurezza permanente. Si propone pertanto di ricorrere per analogia alla messa in sicurezza permanente, tipica del procedimento di bonifica dei siti inquinati, pur non trattandosi di rifiuti, integrando l'articolo 11 come segue: «Nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale può avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente». Si evidenzia che, per questa fattispecie, lo schema di decreto non tiene conto del principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti debbono essere proporzionati rispetto all'entità del cantiere. Infatti per le opere minori (non soggette a VIA) si prevedono i medesimi adempimenti tecnici delle opere che hanno una maggiore complessità con il risultato di maggiori costi e tempi più lunghi di quelli attualmente previsti (vedi articoli 20, comma 2, e 11). All'arti-

colo 27, comma 1, primo periodo, dopo le parole «piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure del presente regolamento», si propone aggiungere le parole «o della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di minime e piccole dimensioni». Sempre con riguardo a tale articolo, si condivide la soluzione di demandare al proponente l'opzione tra seguire la normativa previgente all'emanando decreto o aderire alla nuova disciplina. Si propone tuttavia una soluzione per la quale i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o normative precedenti per i quali sono stati approvati i Piani di utilizzo ovvero per i quali i Piani stessi lo siano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sono assoggettati alla normativa a quest'ultimo previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi Piani. E' comunque facoltà del proponente di un Piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del decreto del Presidente della Repubblica;

si propone inoltre di prevedere la specifica categoria dei microcantieri. All'articolo 21 andrebbe pertanto inserito un nuovo comma del seguente tenore: «2-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:

a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e del titolo abilitativo;

b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o meto dologie inquinanti;

c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materiali di origine antropica che verranno gestiti separatamente;

a conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per almeno tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo«. In subordine, si propone di non abrogare l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006 per consentire una disciplina successiva dei microcantieri;

inoltre, poiché il decreto affronta le problematiche del riutilizzo in siti oggetto di bonifica, sarebbe opportuno aggiungere, in fine della formulazione proposta per gestire le situazioni pregresse all'articolo 27, il seguente periodo: «Conservano validità, inoltre tutte le autorizzazioni al riutilizzo già assentite in approvazione di documenti di analisi di rischio o progetti di bonifica nell'ambito di procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatto salvo quanto previsto in progetti, analisi di rischio, piani o altri atti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del regolamento»;

all'Allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), andrebbe previsto che la caratterizzazione ambientale è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4. La caratterizzazione ambientale va eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, laddove le CSC del materiale scavato non siano compatibili con la destinazione d'uso urbanistica dell'area di deposito intermedio, il materiale dovrà essere stoccato adottando idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare il contatto diretto con il suolo;

con riferimento all'Allegato 3 (Normale pratica industriale e stabilizzazione a calce), si segnala che l'esclusione della stabilizzazione a calce dal novero dei trattamenti di normale pratica industriale ne comporterebbe la classificazione come rifiuti con le stesse conseguenze economiche ed ambientali evidenziate per le criticità dell'amianto. Tale attività è stata espunta sulla base dei rilievi formulati dalla Commissione (nota ENV D.2/GM 1.9.2015) ma sarebbe possibile superare i rischi dell'EU Pilot 554/13/ENVI e la procedura d'infrazione prevedendo che la stabilizzazione a calce sia consentita a condizione che:

– venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8;

– sia indicata nel Piano di utilizzazione l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;

– sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;

si ritiene anche necessario il coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni, quali la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici e la riduzione volumetrica mediante macinazione, e quanto previsto nella Nota 7 dell'Allegato C al decreto legislativo n. 152 del 2006, che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la fram-

mentazione, la compattazione ed altro fra le operazioni di recupero (R12) di rifiuti;

con riferimento all'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico fisica (porfirizzazione), si rileva che la differenza è netta tra l'amianto antropico (contenuto nei manufatti), che va inertizzato o rimosso e conferito in discarica, e l'amianto naturale (contenuto nella roccia), che costituisce montagne, rocce, sassi e che, nel caso di esecuzione di opere di scavo, va movimentato con opportuni accorgimenti per tutelare la salute – dei lavoratori, in particolare – e l'ambiente. Lo schema di decreto prevede che il campione sia porfirizzato totalmente, anche in caso di sbancamenti in roccia, determinando la concentrazione assoluta delle specie chimiche contenute. In sede di contributi tecnici da parte dei numerosi portatori di interesse che hanno inviato documentazione alla Commissione, da più parti sono pervenuti rilievi critici sulla soluzione. Al di là delle problematiche esecutive, tale procedura è stata contestata su basi scientifiche poiché, notoriamente, l'effetto ambientale è connesso alla possibilità che un materiale rilasci un contaminante esogeno o endogeno al terreno. In nessuna norma ambientale, a livello internazionale, si prevede la riduzione «a cipria» della matrice ambientale e l'estrazione totale, perché tale condizione non solo non identifica un rischio ipotizzabile ma rischia di equiparare il rischio ambientale di materiali/minerali di struttura estremamente compatta a materiali/terreni inconsistenti. Ciò premesso, si ritiene opportuno un approfondimento che coinvolga la comunità scientifica e il sistema delle agenzie ambientali per individuare entro dodici mesi la procedura più congrua. Al fine di elaborare, oltre ai principi generali, delle proposte tecniche precise, chiare e inequivocabili, sui metodi di campionamento e misurazione, che non è possibile redigere nelle more dell'approvazione del decreto, si propone di avviare una sperimentazione locale, ad esempio sull'opera Terzo valico dei Giovi. Tale sperimentazione dovrebbe essere accompagnata da una Task force di livello nazionale con tutti gli esperti interessati dalla modifica normativa in questione (Ispra, Istituto Superiore di Sanità, Centro G. Scansetti sull'amianto dell'Università di Torino e altri centri di ricerca, rappresentanti del MIT e del MATTM) in stretta relazione con gli operatori di settore, con l'obiettivo di produrre, entro un anno, dei protocolli condivisi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Si propone pertanto di sopprimere, all'allegato 4, il seguente periodo:«La caratterizzazione ambientale è eseguita previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta» e di confermare le procedure del decreto ministeriale n. 161 del 2012 e quelle di preparazione analitiche classiche. Inoltre, la mancanza di una espressa previsione circa la procedura da adottare nell'ipotesi di utilizzo di additivi non elencati tra le sostanze per le quali è prevista una concentrazione soglia di contaminazione e per i quali non risulta applicabile il principio di affinità tossicologica, rappresenta una notevole criticità dell'attuale allegato 4 al decreto ministeriale n. 161 del 2012, che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica risolve solo parzialmente. Pur superando l'attuale vulnus normativo, la nuova di-

sciplina determina, infatti, il permanere di un alto grado di indeterminatezza circa le modalità con le quali compiere lo studio di eco-tossicità da presentare all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e circa i valori limite da assumere a riferimento. Di conseguenza, la fase di predisposizione della documentazione resta gravata da un elevato grado di incertezza con l'evidente rischio che la successiva fase di valutazione da parte dell'ISS si realizzi in tempi più lunghi dei sessanta giorni previsti, con ripercussione nei tempi di completamento della sovraordinata procedura di VIA dell'opera. Si propone pertanto, di integrare opportunamente l'allegato 4 allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, garantendo tempi certi al rilascio del pronunciamento dell'ISS e le procedure da seguire nell'ipotesi in cui l'Istituto non si pronunci nei termini. Infine è previsto – per la particolare situazione della valutazione della eco-tossicità degli additivi usati per lo scavo – il parere dell'istituto Superiore di Sanità che deve esprimersi nel termine di 60 giorni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Per garantire la effettività del termine assegnato, si propone di prevedere un congruo ma perentorio termine per il parere dell'ISPRA, decorso il quale l'Istituto Superiore di Sanità si esprime. La compatibilità ambientale andrebbe provata prevedendo che il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sotto prodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5, al Titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali. Qualora per consentire le operazioni di scavo sia previsto l'utilizzo di additivi che contengano sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella e non assimilabili tossicologicamente a quelle comprese nella tabella stessa, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale sopra richiamati si considera garantito quando il contenuto di sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), sia inferiore al valore soglia, di cui all'articolo 11 del citato regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al limite di concentrazione, di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, per i siti ad uso commerciale e industriale. Inoltre, sempre con riferimento all'Allegato 4, l'attività di iscritti negli albi delle professioni può essere condivisibile, ma non si può riservare l'esclusiva a coloro che esercitano la libera professione, escludendo tutti coloro che hanno i medesimi requisiti ma operando alle dipendenze di imprese non sono qualificabili come liberi professionisti;

con riguardo all'Allegato 5 (Piano di riutilizzo), al punto 2 è previsto che nel piano di utilizzo venga data indicazione della ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. Tuttavia, in considerazione

del fatto che il piano di utilizzo viene redatto in fase progettuale, talvolta alcuni mesi prima di appaltare i lavori, l'individuazione dei siti di utilizzo da parte della stazione appaltante o del professionista estensore del piano non appare plausibile. Si propone che tale incombenza sia demandata ad una dichiarazione resa dal produttore/proponente delle terre e rocce da scavo, inviata all'ARPA o all'APPA prima dell'inizio degli scavi. In tale contesto, si suggerisce di valutare con attenzione le seguenti indicazioni, strettamente tecniche, pervenute alla Commissione da parte di qualificati soggetti operanti nel settore delle terre e rocce da scavo. Al punto 4, il primo punto andrebbe integrato come segue: – i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc.) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito e alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche. Inoltre, il sottopunto 1 al punto 6, andrebbe modificato come segue:

«1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post – opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto; (...)»

Infine, dopo il sottopunto 5 andrebbe inserito il seguente sottopunto 6:

«6. specifiche tecniche:

6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dal proponente e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (es. dxf, dwg, ecc.) o su epressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa)»

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento ai materiali litoidi, lo schema di decreto esclude una serie di materiali da scavo disciplinati nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 tra cui, in particolare, i materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini. L'esclusione e la conseguente derubricazione a sottoprodotti rischiano tuttavia di limitare o inibire il riutilizzo di questi materiali. Pertanto, si propone di integrare l'articolo 2, comma 1, lettera b) inserendo, nell'elenco delle opere indicate a titolo esemplificativo anche materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

con riguardo alle competenze attribuite all'Istituto Superiore di Sanità previste dall'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, lettera b), si segnala che attribuire un potere normativo all'Istituto e cioè quello di indicare limiti di riferimento anche derogatori rispetto a quelli delle colonne A e B, Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 appare non corretto. Si propone pertanto di sopprimere le parole «o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto Superiore di Sanità» – in quanto ogni modifica ai limiti delle colonne A e B, sopra citate, deve avvenire con decreto ministeriale – e di aggiungere infine della lettera le seguenti parole: «o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e residenziale»;

alla fine dell'articolo 2, comma 1, lett. d), dopo le parole «enti di controllo;» andrebbero aggiunte le seguenti: «; le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi al test di cessione sono, invece, fonte di contaminazione per le acque sotterranee e come tali devono essere sottoposte alle operazioni previste all'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, attivando le procedure di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni,». Infatti, nel caso in cui si debba rimuovere dal sito il materiale contenente i riporti, l'operatore potrà gestirlo come rifiuto oppure come sottoprodotto, se si verificano le condizioni previste dallo schema di decreto;

in merito al Capo I – Disposizioni Comuni rispetto alle Terre e Rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto, si segnala come non venga applicato pienamente il principio di proporzionalità sulla base dell'entità dell'intervento. Infatti, su molti aspetti rilevanti ai fini della disciplina vengono definiti criteri e procedure comuni per i piccoli

cantieri, per i cantieri di grande dimensione e per i cantieri di grande dimensione soggetti a VIA e AIA;

con riferimento ai requisiti del deposito intermedio,si propone di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a), una lettera a-bis) che disponga che: «siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali.» Sempre riguardo ai requisiti del deposito intermedio,si segnala che quanto previsto all'articolo 5, comma 1, alla lettera e) è eccessivo in particolar modo per il deposito intermedio effettuato nel sito stesso di produzione delle terre. Si propone quindi di escludere dall'obbligo di segnalazione il deposito effettuato nel luogo di produzione;

in merito all'articolo 6 (Trasporto), nell'ottica della semplificazione della riduzione della produzione di carta, si propone che la gestione della documentazione possa essere predisposta e conservata anche solo in modalità telematica, come del resto già contemplato dall'articolo 7 comma 2;

riguardo all'articolo 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo), si segnala come l'individuazione di quattro Enti pubblici come destinatari della dichiarazione (Autorità competente, ARPA o APPA, Comune di produzione, Comune di destinazione) sia eccessiva. Si propone che il Comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri Enti coinvolti ed interessati in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;

all'articolo 9, comma 4, la data in cui collocare l'inizio dei lavori è fissata in novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, termine che appare tuttavia eccessivo. Si propone pertanto di ridurre il termine a sessanta giorni, garantendo comunque l'effettività dei controlli. Inoltre, il comma 6 ammette che l'Autorità competente possa in ogni momento disporre il divieto di gestire le terre e rocce come sottoprodotti; non essendo previsto alcun atto di formale approvazione del Piano, tale norma ingenererebbe uno stato di assoluta indeterminatezza che appare necessario eliminare individuando nel momento di conclusione della procedura di VIA il termine ultimo entro il quale l'Autorità competente può disporre il divieto di gestione delle terre come sottoprodotti. Si suggerisce, pertanto, di proporre la seguente modifica all'articolo 9 comma 6:«6. L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, tale accertamento va eseguito prima del provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale; in ogni caso, l'autorità competente può, inoltre, nei provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.»Va poi fatto presente che la procedura di presentazione del Piano di utilizzo andrebbe raccordata ad altre procedure amministrative contigue in materia di vincolo preordinato all'esproprio, di dichiarazione di pubblica utilità e di ri-

qualifica dei siti di destino. A tal fine, si suggerisce di inserire il seguente comma all'articolo 9: «8-bis. I procedimenti per l'approvazione del Piano di utilizzo e per l'approvazione dei progetti di riqualifica dei siti di destinazione finale dei materiali di scavo, ove ancora pendenti, possono essere accorpati su istanza del proponente in un unico procedimento. A tal fine l'autorità competente per l'approvazione del Piano di utilizzo – ove già non convocata per l'approvazione del progetto infrastrutturale – indice, entro 10 giorni dalla presentazione del Piano, apposita conferenza di servizi per l'esame istruttorio dei progetti, all'esito della quale tale autorità, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo, rilascia, ove l'esito dell'esame sia stato positivo, un'unica autorizzazione per l'attuazione del Piano, che tiene luogo di tutte le autorizzazioni, nulla osta, benestare e/o pareri necessari alla sua piena realizzazione, inclusi quelli inerenti agli interventi da eseguirsi nei siti di destinazione finale dei materiali». Andrebbe contestualmente introdotto anche il seguente articolo: «Art. 19 bis – (Vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità). 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei Piani di Utilizzo. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo preordinato all'esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e al comma 1.»;

con riferimento all'articolo 10 (Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC), si propone di confermare le funzioni di controllo ai competenti Enti territoriali, richiamando l'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di evitare situazioni di conflittualità e di sovrapposizione nell'attività ispettiva, di consentire alle imprese di avvalersi anche di laboratori privati, purché accreditati, nonché di costituire un Fondo nazionale alimentato da tutte le imprese che realizzano opere che comportano la produzione di terre e rocce da scavo, da utilizzare su base di area vasta e Città metropolitane per sostenere il costo dei controlli. Il comma 1 dell'articolo 10 andrebbe sostituito con il seguente: «1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione, o ai limiti di concentrazione e ai valori soglia di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) per i siti, rispettivamente, commerciale e industriale o ad uso verde pubblico, privato e residenziale, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9»;

in merito all'articolo 13 (Controllo equipollente), si propone di estendere la possibilità di eseguire controlli analitici anche a strutture private accreditate;

considerati i tempi normalmente intercorrenti tra lo svolgimento delle procedure di autorizzazione di opere infrastrutturali e quelli di apertura della loro effettiva cantierizzazione, si propone che l'efficacia del piano di utilizzo parta dall'inizio dei lavori e non dalla presentazione del piano. Va inoltre considerato che, come nel caso di infrastrutture strategiche (piano di utilizzo in progetto preliminare), il termine di due anni entro cui deve iniziare l'attuazione del Piano può risultare non sufficiente. Nel caso, si propone di estendere l'efficacia di tale termine ad almeno sette anni, in analogia alla validità degli altri titoli abilitativi;

lo schema di decreto prevede la possibilità di estendere la durata del piano una sola volta e per un limite massimo di due anni. Tali presupposti, difficilmente applicabili a piani di elevata complessità e durata come quelli delle grandi infrastrutture, comporterebbero il rischio di gestire come rifiuti ingenti quantitativi di materiali di scavo merceologicamente e ambientalmente idonei al riutilizzo. Si suggerisce, pertanto, la modifica dell'articolo 16 comma 1 nel senso di prevedere la possibilità di proroghe del piano di utilizzo didurata massima almeno pari alla metà della durata dello stesso Piano;

al Capo III del Titolo I, si riscontrano criticità poiché proprio sui piccoli cantieri era attesa una semplificazione volta a favorire le piccole e medie imprese nel reimpiego del materiale all'interno del cantiere. In particolare, per i cantieri fino a 6.000 metri cubi si propone una revisione delle tempistiche previste per a dichiarazione di utilizzo e per il deposito intermedio, garantendo maggiore flessibilità sulla base dei tempi richiesti dall'intervento a cui il materiale è destinato, nonché la possibilità esplicita di sostituire il processo di caratterizzazione con una verifica di tipo documentale;

con riguardo l'articolo 21, al comma 1 sarebbe opportuno prevedere un facsimile di dichiarazione (ad esempio quello attualmente previsto dall'Arpa) e concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori. Al comma 2, si ritiene opportuno integrare i riferimenti normativi concernenti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contemplando tutti i casi (e non solo alcuni) in cui essa viene effettuata in luogo del piano di utilizzo e cioè: articolo 2, comma 1, lettere i), l) p), s), t), articolo 4, commi 2 e 5, articolo 5, articolo 7 commi 1, 3 e 5, articolo 21, comma 4, articolo 22, articolo 27, comma 1. Al comma 3 si propone di non limitare il numero degli aggiornamenti alla dichiarazione di utilizzo a condizione che si provveda alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1 o, in via subordinata, di prevedere la possibilità di proroghe del Piano di Utilizzo di durata massima almeno pari alla metà della durata del Piano stesso;

con riferimento all'articolo 31 (Abrogazioni), si propone l'abrogazione dell'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152 del 2006, che manterrebbe la sua ratio solo se non venissero disciplinati – come proposto dallo schema di decreto – anche i microcantieri, come sub-categoria di quelli «sino a 6.000 metri cubi».